

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 864/AV5 DEL 15/07/2013

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: vertenza promossa dai Sigg. T.E. e V.P. per risarcimento danni. Determinazioni.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

-. - . - .

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 875 del 29/12/2011, ha deciso la vertenza nei termini descritti nel documento istruttorio;
2. di provvedere a definizione del contenzioso ai seguenti adempimenti:
 - di liquidare alle Sigg. V.P., T.G.V. e T.G., quali eredi di T.E., la somma di Euro 33.202,18 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le opere realizzate in corso di causa, spese legali e di CTU liquidate in sentenza;
 - di incaricare l'U.O. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 di Fermo di curare i necessari adempimenti per realizzare le opere previste nel computo metrico estimativo predisposto dall'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4, precisando che i relativi costi saranno imputati la Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
3. di liquidare all'Avv. Barbara Gagliardi, difensore dell'ASUR nel giudizio in argomento, la somma di Euro 4.235,05 Cap ed IVA inclusi a saldo delle competenze professionali;
4. di imputare la somma di Euro 37.437,23 (Euro 33.202,18 oltre Euro 4.235,05) al Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
5. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 e all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
(Dott. Giovanni Stroppa)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che

in data 26/01/2000 è stato notificato l’atto con il quale i coniugi T.E. e F.P. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), con il patrocinio dell’Avv. Norberto Dionisi, hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la ASL n. 13 al fine di ottenere la condanna della stessa a realizzare opere volte ad eliminare i danni subiti dalla casa padronale di loro proprietà e da un muro di contenimento in conseguenza dei lavori eseguiti per l’ampliamento dell’adiacente Ospedale Vittorio Emanuele II di Amandola, nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1991.

La ASL n. 13 si è costituita in giudizio con l’Avv. Italo De Luca, responsabile dell’Ufficio Legale dell’ente e, dopo la cessazione dal servizio di questi, dall’Avv. Valentina Leccesi del Foro di Ascoli Piceno. A seguito della rinuncia al mandato da parte dell’Avv. Leccesi, l’Azienda Sanitaria ha affidato la propria difesa nel giudizio in argomento all’Avv. Barbara Gagliardi del Foro di Ascoli Piceno, giusta delibera del Direttore Generale n. 154 del 20.2.2002.

Nel corso del giudizio, il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, per:

- accertare lo stato dei luoghi e l’eventuale danno derivante dall’uso inadeguato della strada;
- individuare i rimedi in caso di danno accertato.

Il CTU designato, Ing. Siquini Quintilio, ha redatto in data 11.2.2003 perizia, integrata da successiva relazione a chiarimenti del 9.3.2007, con le quali ha risposto ai quesiti posti dal Giudice., prospettando due ipotesi di interventi per la soluzione delle problematiche inerenti la casa degli attori.

Ad esito dell'istruttoria, con sentenza n. 875 del 29.12.2011, il Giudice ha deciso la causa nel seguente modo: *accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dell'ASL n. 13 in ordine allo stato di degrado del muro di contenimento per cui è causa ed ai conseguenti danni dallo stesso derivati alla proprietà degli attori nei termini specificatamente indicati in perizia e, conseguentemente, condanna l'ASL n. 13 all'esecuzione delle opere di cui alla soluzione n. 2 a pagina 6 della relazione 11-17 febbraio 2003, così come specificate a fogli 6 e 7 della relazione del 9-15 marzo 2007, nonché delle opere di cui ai fogli 10, 11 e 12 in relazione ai quesiti F e G della relazione del 9-15 marzo 2007.*

La sentenza ha altresì disposto la condanna dell'ente alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.340,26 oltre 12,50% rimborso spese forfettario, CAP ed IVA nonché delle spese di CTU.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 17319 del 28.3.2012, l'Avv. Norberto Dionisi, procuratore degli attori, ha comunicato che nel corso del giudizio i suoi clienti avevano eseguito delle opere nell'immobile di loro proprietà necessarie al fine di evitare un ulteriore degrado dello stesso, opere che sono conformi alla soluzione prospettata dal CTU Ing. Siquini.

Pertanto l'Avv. Dionisi ha chiesto, ai fini dell'esecuzione della sentenza n. 875/2011, il rimborso dei costi sostenuti per detti lavori, quantificati in Euro 26.065,52 nonché la realizzazione, a cura dell'ente, di una zanella di scolo per la raccolta delle acque meteoriche lungo la strada di accesso all'Ospedale, essenziale per prevenire il percolato dell'acqua verso la casa dei Sigg. T.E. e V.P., così come previsto a pag. 6 della perizia del CTU del febbraio 2003.

L'Avv. Dionisi ha inoltre rappresentata la disponibilità dei propri assistiti a concedere all'ASUR una riduzione del 15% sui costi sostenuti dagli stessi per i lavori eseguiti in corso di causa.

Dietro richiesta dell'amministrazione, l'Avv. Barbara Gagliardi, con nota del 8.5.2012, ha riscontrato la comunicazione dell'Avv. Dionisi, precisando che l'ASUR avrebbe pagato l'importo dei lavori eseguiti dai Sigg. T.E. e V.P. previa acquisizione delle fatture della ditta appaltatrice e della dichiarazione del Direttore dei Lavori circa l'esecuzione a regola d'arte delle opere compiute e della loro conformità al disposto del giudice.

Con nota acquisita al Protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 29290 del 5.6.2012, l'Avv. Norberto Dionisi ha fornito all'amministrazione la seguente documentazione:

- 1) Denuncia di inizio attività del 17.7.2006 presentata al Comune di Amandola con allegati relazione tecnica del Perito Agr. Elvio Sampaolesi e progetto dei lavori;
- 2) Fatture nn. 1/07 di Euro 5.500,00 e n. 1/2008 di Euro 10.890,00 della ditta Edil Napoli con relativo bonifico;
- 3) Fattura n. 1/2008 del Perito Agr. Elvio Sampaolesi di Euro 4.500,00 con relativo bonifico;
- 4) Dichiarazione del Perito Agr. Elvio Sampaolesi attestante che i lavori sono stati compiuti a regola d'arte;
- 5) Mod. F23 attestante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione di Euro 168,00 della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 875/2011;
- 6) Nota relativa alle spese legali liquidate in sentenza e a quelle successive di Euro 10.173,46 rimborso forfettario, Cap ed IVA inclusi.

E' da tenere presente che con L.R. 1.8.2011 n. 17 sono state apportate modifiche alla L.R. n. 13/2003, per effetto delle quali le Zone Territoriali sono state soppresse e sono state istituite n. 5 Aree Vaste. Nell'allegato n. 1 sono indicati i comuni ricompresi nei territori delle singole Aree Vaste: il Comune di Amandola risulta inserito nell'Area Vasta n. 4 di Fermo.

Pertanto, con nota prot. n. 45487 del 18.9.2012 è stato chiesto all'Ing. Alberto Franca, Direttore dell'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 di predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'opera richiesta dagli attori.

Successivamente l'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 ha trasmesso computo metrico estimativo per la realizzazione di un tratto di fognatura acque bianche e zanella stradale per una spesa complessiva di Euro 13.000,00 comprensiva di IVA.

In merito alla possibilità di impugnare la sentenza, con nota prot. n. 2943 del 17.1.2012 è stato chiesto all'Avv. Barbara Gagliardi un parere al riguardo.

Con note acquisite al protocollo dell'Area Vasta n. 5 in data 3.5.2012 (prot. n. 23434) e 8.5.2012 (prot. n. 24104) l'Avv. Barbara Gagliardi ha riscontrato la richiesta di parere in merito alla sentenza formulata con missiva prot. n. 2943/2012, illustrando le argomentazioni seguite dal giudice, sulla base della quali la predetta professionista ha sconsigliato di proporre appello alla sentenza 875/2011 ed ha invitato invece a valutare la richiesta formulata da controparte e rifare i conti delle spese da essa sostenute.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 23109 del 10.5.2013 l'Avv. Norberto Dionisi, ha comunicato che il pagamento delle spese legali e delle spese sostenute per i lavori eseguiti in corso di causa e la realizzazione dell'opera richiesta determineranno l'avverarsi della condizione per cui le proprie assistite, Sig.ra V.P. Sig. re T.G.V. e T.G., in qualità di eredi di T.E., deceduto nelle more del giudizio, null'altro avranno a pretendere nei confronti dell'ASUR per qualsiasi titolo o ragione liberando l'Ente da qualsivoglia altro onere

Pertanto al fine di definire il contenzioso in argomento, si ritiene di dover porre in essere i seguenti adempimenti:

1) corrispondere ai Sigg. T.E. e V.P. le seguenti somme:

- Euro 13.931,50 a titolo di rimborso spese per lavori eseguiti in corso di causa (Euro 16.390,00 dedotti Euro 2.458,50 – sconto del 15% proposto da controparte)
- Euro 4.500,00 rimborso spese perito Sanpaolesi
- Euro 4.429,22 rimborso spese CTU
- Euro 10.173,46 rimborso spese legali
- Euro 168,00 rimborso spese registrazione sentenza
- Per complessivi Euro 33.202,18

2) di incaricare l'U.O. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 di Fermo di curare i necessari adempimenti per realizzare le residue opere previste nel computo metrico predisposto dalla predetta U.O..

E' da evidenziare che l'esecuzione dei lavori previsti nella sentenza 875/2011 cui le controparti hanno rinunciato, avrebbe comportato per l'amministrazione una spesa determinata nella relazione a chiarimenti del 9.3.2007 dell'Ing. Siquini in € 30.366,62 secondo il Prezziario Regionale all'epoca vigente.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 875 del 29/12/2011, ha deciso la vertenza nei termini descritti nel documento istruttorio;
2. di provvedere a definizione del contenzioso ai seguenti adempimenti::
 - di liquidare ai Sigg. V.P e T.G.V. e T.G. quali eredi di T.E. la somma di Euro 33.202,18 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le opere realizzate in corso di causa, spese legali e di CTU liquidate in sentenza;

- di incaricare l'U.O. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 di Fermo di curare i necessari adempimenti per realizzare le opere previste nel computo metrico estimativo predisposto dall'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4, precisando che i relativi costi saranno imputati la Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
3. di liquidare all'Avv. Barbara Gagliardi, difensore dell'ASUR nel giudizio in argomento, la somma di Euro 4.235,05 Cap ed IVA inclusi a saldo delle competenze professionali;
4. di imputare la somma di Euro 37.437,23 (Euro 33.202,18 oltre Euro 4.235,05) al Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
5. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 4 e all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato rilevato nel Bilancio di esercizio 2012, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.